

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-962 del 12/04/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANGELINI S.r.l. con sede legale in Comune di Gatteo, Via A.Grandi n.5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di sformatura e verniciatura tacchi e fondi per calzature sito in Comune di Gatteo, Via A.Grandi n.5.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-991 del 11/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno dodici APRILE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANGELINI S.r.l. con sede legale in Comune di Gatteo, Via A.Grandi n.5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di sformatura e verniciatura tacchi e fondi per calzature sito in Comune di Gatteo, Via A.Grandi n.5.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Gatteo in data 01/12/2015 acquisita al Prot. Com.le 14493/2015 e dalla Provincia di Forlì-Cesena ai Prot. Prov.li 103908, 104019 e 104022 del 09/12/2015, da **ANGELINI S.r.l.**, nella persona della Sig.ra Angelini Susi, in qualità di Rappresentante dell'Impresa, con sede legale in Comune di Gatteo, Via A.Grandi n.5, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di sformatura e verniciatura tacchi e fondi per calzature sito in Comune di Gatteo, Via A.Grandi n.5, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 22/12/2015 Prot. Com.le 15387, acquisita al Prot. Prov.le 107835/2015, formulata dal SUAP del Comune di Gatteo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Tenuto conto che con Atto del 22/12/2015 Prot. Com.le 15390, acquisito al Prot. Prov.le 107839/2015, il Responsabile del SUAP del Comune di Gatteo ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto che con nota di Arpa PGFC n. 2244 del 18/02/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 26/02/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e di prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Gatteo ha comunicato che provvederà a trasmettere apposita presa d'atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del tecnico competente in acustica allegato all'istanza;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento;

Considerato che in riferimento all'impatto acustico con Nota Prot. Com.le n. 3404 del 08/03/2016, acquisita da Arpa al PGFC n. 3327 del 09/03/2016, il Responsabile del SUAP del Comune di Gatteo, ha comunicato quanto segue: *“Con riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta **ANGELINI s.r.l.**, inoltrata a mezzo pec in data 01.12.2015 ed acquisita al protocollo comunale in data 01.12.2015 al n. 14493, si prende atto di quanto dichiarato dal tecnico competente in acustica, dott. ing. Lombardi Giancarlo, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 30.11.2015 e presentata a questo Comune in allegato alla domanda di AUA, con la quale si dichiara che: “ ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 19/10/2011 n. 227 e dell'art. 8 della Legge 26/10/1995 e con riferimento alla conformazione impiantistica di cui all'istanza di AUA che l'attività di **SFORMATURA E VERNICIATURA TACCHI E FONDI PER CALZATURE** sita in **GATTEO via A. Grandi, 5** in mancanza di zonizzazione acustica del territorio del Comune di GATTEO, rispetta i valori limite di immissione acustica previsti dal DPCM 01/03/91 in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., acquisita in data 05/04/2016;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che in particolare che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 271 del 31/10/00 prot. n. 9477/00 del Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena rilasciata a SFORMATURIFICIO SERGIO ANGELINI e relativa determinazione di voltura a ANGELINI srl n. 3355 del 04/12/15 prot. n. 103584/15 del Titolare della Posizione Organizzativa Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **ANGELINI S.r.l.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ANGELINI S.r.l.** (C.F./P.IVA 03719200408), nella persona del Rappresentante dell'Impresa pro tempore, con sede legale in Comune di Gatteo, Via A.Grandi n.5, **per lo stabilimento di sformatura e verniciatura tacchi e fondi per calzature sito in Comune di Gatteo, Via A.Grandi n.5.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Gatteo e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gatteo per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Gatteo per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 203/88, con atto n. 271 del 31/10/00 prot. n. 9477/00, in scadenza al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera b) del D.Lgs 152/06 e smi, successivamente volturato con determina n. 3355 del 04/12/15 prot. n. 103584/15. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 alle emissioni in atmosfera prevedendo anche alcune modifiche relative all'eliminazione della emissione E2 "Cabina di verniciatura" e l'inserimento della emissione E6 "Carteggiatura e levigatura". Con e-mail del 18/12/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 26/02/16, preso atto della relazione tecnica di Arpa consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissioni esistenti:

EMISSIONE E1 – VERNICIATURA TACCHI ABS - Gli inquinanti sono costituiti da Polveri e COV.

Per la determinazione del valore limite delle Polveri e delle COV si può fare riferimento a:

a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del Decreto che prevede per le polveri valori di emissione pari a:

- 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
- 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;

b) punto 48.2 "*Verniciatura manuale a spruzzo*" della parte II dell'allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi, che prevede un valore limite per le polveri pari a 3 mg/Nmc;

c) punto 5 dell'allegato 4.7 "*Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*" della DGR 2236/09 e smi, che indica un valore limite per le polveri pari a 3 mg/Nmc e per le COV pari a 50 mg/Nmc;

d) dal momento che i consumi di tutti i prodotti contenenti solventi non superano la soglia di 20 kg/g, si può fare riferimento al parere del CRIAER espresso nella seduta del 8 febbraio 1999 (prot. 5754 – Reg. n. 133364), approvato con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, relativo alle "emissioni da impianti produttivi per calzature e relativi semilavorati" che prevede la tenuta del registro su cui annotare le materie prime, senza esecuzione degli autocontrolli periodici.

Dunque, in base al punto 1) della lettera C dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicano i valori più restrittivi pari a 3 mg/Nmc per le polveri e 50 mg/Nmc per le COV, con la tenuta del registro su cui annotare i consumi di materie prime, in luogo degli autocontrolli periodici annuali.

EMISSIONE E3 – APPASSIMENTO - Gli inquinanti sono costituiti da COV. Per la determinazione del valore limite si può fare riferimento a:

a) punto 48.3 "*Essiccatori*" della parte II dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi, che prevede un valore limite, espresso come carbonio totale, pari a 50 mg/Nm³;

b) punto 6 dell'allegato 4.7 "*Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*" della DGR 2236/09 e smi, che indica un valore limite pari a 50 mg/Nmc;

c) dal momento che i consumi di tutti i prodotti contenenti solventi non superano la soglia di 20 kg/g, si può fare riferimento al parere del CRIAER espresso nella seduta del 8 febbraio 1999 (prot. 5754 – Reg. n. 133364) relativo alle "emissioni da impianti produttivi per calzature e relativi semilavorati", che prevede la tenuta del registro su cui annotare le materie prime, senza esecuzione degli autocontrolli periodici.

Dunque, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applica il valore più restrittivo pari a 50 mg/Nmc per le COV, con la tenuta del registro su cui annotare i consumi di materie prime, in luogo degli autocontrolli annuali.

EMISSIONE E4 – CARTEGGIATURA/LEVIGATURA Gli inquinanti sono costituiti da Polveri. Per la determinazione del valore limite si può fare riferimento:

a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del Decreto che prevede valori di emissione pari a:

- 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
- 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;

b) punto 4.5.88 “*Taglio, rifilatura, foratura, fresatura, carteggiatura, ecc. nella lavorazione di prodotti a base di resine poliestere rinforzate*” dei Criteri CRIAER che riporta un valore pari a 20 mg/Nmc;

c) punto 8 dell'allegato 4.7 “*Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*” della DGR 2236/09 e smi, che indica un valore limite pari a 10 mg/Nmc

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applica il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc di Polveri. Considerata la presenza di un pressostato differenziale, come previsto dalla D.G.R. 960/99 punto 8.1, la Ditta è esentata dall'effettuazione degli autocontrolli annuali per il parametro Polveri, che saranno sostituiti dall'apposita annotazione (settimanale) sul registro della verifica della funzionalità dell'impianto di abbattimento.

EMISSIONE E5 – COLORATURA A SPUGNA TACCHI CUOIO E MASTICIATURA SUOLE Gli inquinanti sono costituiti da COV. Tenuto conto che la coloratura avviene per mezzo di spugne, si ritiene di non applicare un valore limite per le polveri previsto per le applicazioni a spruzzo. Per la determinazione del valore limite si può fare riferimento a:

a) punto 48.3 *Essiccatori* della parte II dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi, che prevede un valore limite, espresso come carbonio totale, pari a 50 mg/Nm³;

b) punto 6 dell'allegato 4.7 “*Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*” della DGR 2236/09 e smi, che indica un valore limite pari a 50 mg/Nmc;

c) punto 4 dell'allegato 4.14 “*Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g*” della DGR 2236/09 e smi, che prevede un valore limite pari a 50 mg/Nmc;

d) dal momento che i consumi di tutti i prodotti contenenti solventi non superano la soglia di 20 kg/g, si può fare riferimento al parere del CRIAER espresso nella seduta del 8 febbraio 1999 (prot. 5754 – Reg. n. 133364) relativo alle “emissioni da impianti produttivi per calzature e relativi semilavorati”, che prevede la tenuta del registro su cui annotare le materie prime, senza esecuzione degli autocontrolli periodici annuali.

Dunque, si applica il valore pari a 50 mg/Nmc per le COV, con la tenuta del registro su cui annotare i consumi di materie prime, in luogo degli autocontrolli annuali.

Emissione nuova:

EMISSIONE E6 – CARTEGGIATURA/LEVIGATURA Gli inquinanti sono costituiti da Polveri. Per la determinazione del valore limite si può fare riferimento a:

a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del Decreto che prevede valori di emissione pari a:

- 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
- 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h

b) punto 4.5.88 “*Taglio, rifilatura, foratura, fresatura, carteggiatura, ecc. nella lavorazione di prodotti a base di resine poliestere rinforzate*” dei Criteri CRIAER che riporta un valore pari a 20 mg/Nmc;

c) punto 8 dell'allegato 4.7 “Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g” della DGR 2236/09 e smi, che indica un valore limite pari a 10 mg/Nmc

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc per le Polveri. Considerata la presenza di un pressostato differenziale, come previsto dalla D.G.R. 960/99 punto 8.1, la Ditta è esentata dall'effettuazione degli autocontrolli annuali per il parametro Polveri, che saranno sostituiti dall'apposita annotazione (settimanale) sul registro della verifica della funzionalità dell'impianto di abbattimento.

IMPIANTI TERMICI CIVILI - Sono presenti i seguenti impianti termici civili:

ID	Potenza (kW)
ET1 – locale verniciatura	33,00
ET2 – generatore calore reparti	89,50

per una potenza complessiva pari a 122,50 kW.

Quindi, l'impianto, avendo una potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, non ricade nel Titolo I del Decreto e non è soggetto ad autorizzazione.

La Ditta dovrà provvedere all'effettuazione di un autocontrollo alle emissioni esistenti E1, E3 ed E5, entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA, dal momento che con la nuova autorizzazione vengono prescritti limiti di emissione precedentemente non indicati, mentre per la nuova emissione E6 dovranno essere effettuati i tre controlli previsti per la messa a regime.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 26/02/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 26/02/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Gatteo in data 01/12/2015 prot. n. 14493, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. ET1 – CALDAIA RISCALDAMENTO LOCALE VERNICIATURA 33 kW a metano

EMISSIONE N. ET2 – CALDAIA RISCALDAMENTO REPARTI 89,5 kW a metano relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di sformatura e verniciatura tacchi e fondi per calzature, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 - VERNICIATURA TACCHI PLASTICA

Impianto di abbattimento: filtri inerziali a cartone e paintstop

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 - APPASSIMENTO

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 - CARTEGGIATURA E LEVIGATURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	5.800	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E5 - MASTICIATURA SUOLE E COLORATURA A SPUGNA

Portata massima	5.500	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E6 - CARTEGGIATURA E LEVIGATURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	9.600	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri	10	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera

http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E6** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Gatteo e all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E6**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E6** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli dell'emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle **emissioni E1, E3 ed E5** (dal momento che con la nuova autorizzazione vengono stabiliti valori limite di emissione precedentemente non indicati). **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
8. Il controllo analitico periodico annuale alle **emissioni E4 ed E6** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico temporizzato, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 10**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
9. Il controllo analitico periodico annuale per le **emissioni E1, E3 ed E5** è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di mastici a solvente, vernici e catalizzatori, solventi per vernici e solventi per pulizia (validati dalle relative fatture di acquisto) sul **registro** di cui al successivo **punto 10**. I consumi di mastici a solvente, vernici e catalizzatori, solventi per vernici e solventi per pulizia non devono essere rispettivamente superiori a **500 kg, 1.500 kg, 280 kg e 800 kg/anno**.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;

- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E4 ed E6**, così come richiesto al precedente punto 8;
- dovranno essere annotati mensilmente i consumi di mastici a solvente, vernici e catalizzatori, solventi per vernici e solventi per pulizia, così come precisato al precedente punto 9, relativamente alle **emissioni E1, E3 ed E5**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.